



NOTAIO
Antonio Saltino

Repertorio n. 588

Raccolta n. 400

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di dicembre, in Bari, presso lo studio del Prof. Cataldo Balducci, infra costituito, alla via Putignani n. 12, secondo piano, alle ore undici e minuti quarantacinque.

Innanzi a me dottor Antonio SALTINO, Notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari,

si è costituito

-- Prof. BALDUCCI Cataldo, nato a Bari il 6 gennaio 1947 e domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società

-- "PUGLIA VALORE IMMOBILIARE SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE - S.R.L.", costituita nello Stato Italiano, con sede in Bari alla via G. Gentile n. 52, capitale sociale Euro diecimila (Euro 10.000,00) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 07001290720, numero REA: BA-524516, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Puglia, per i poteri al medesimo rivenienti dalla Legge e dal vigente Statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata in questo giorno, luogo, e ora l'assemblea dei soci della su indicata società "PUGLIA VALORE IMMOBILIARE SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE - S.R.L.", per discutere e deliberare sul seguente, prefissato e noto

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto della società ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

Il costituito mi invita, pertanto, ad assistere allo svolgimento dell'assemblea, dando atto in pubblico verbale delle risultanze della stessa e delle deliberazioni che essa andrà ad adottare.

Al chè, aderendo a quanto richiesto io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 14) del vigente Statuto sociale, esso costituito Prof. Balducci Cataldo, nella suindicata qualità, il quale

CONSTATA E DICHIARA

-- che l'assemblea è stata convocata a mezzo mail del 19 dicembre 2016;

-- che è presente l'intero capitale sociale, e precisamente:

- Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n.31/33, codice fiscale 80017210727, titolare della quota del valore nominale di Euro diecimila (Euro 10.000,00), pari al cento per cento (100%) del capitale sociale, in persona di

Registrato a Bari

il 3 gennaio 2017

al n. 168/1T

- De Giorgi Eleonora, nata a Bari il 26 marzo 1974, e quivi domiciliata al Viale della Repubblica n. 112, quale Funzionario presso la Segreteria Generale di Presidenza, per delega ricevuta dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Dott. Michele Emiliano, del 23 dicembre 2016, prot. 6366/59, regolarmente acquisita agli atti sociali;

-- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso costituito Amministratore Unico Prof. Balducci Cataldo;

-- che del Collegio Sindacale sono presenti:

- De Falco Aurora, nata a Bari il 15 dicembre 1957, e quivi domiciliata alla via Argiro n. 90, Sindaco Effettivo;

- Chezzi Silvano, nato a Aradeo (LE) il giorno 8 marzo 1950, e quivi domiciliato alla via Caravaggio n. 2, Sindaco Effettivo;

-- che è assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale signor Carnevale Giovanni, nato a Gioia del Colle (BA) il 30 aprile 1966 e domiciliato in Acquaviva delle Fonti (BA) alla via Don Cesare Franco n. 60, comunque informato dello svolgimento della presente assemblea;

-- che esso medesimo Prof. Balducci Cataldo ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

-- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

-- che pertanto la presente assemblea è da ritenersi validamente costituita in forma totalitaria ed efficiente per discutere e deliberare sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno sopra trascritto.

Iniziando la sua relazione, il Presidente informa l'assemblea che è pervenuta dalla Segreteria Generale della Presidenza, a mezzo pec del 18 novembre 2016 protocollo uscita AOO_092/795, una nota avente ad oggetto gli adempimenti che le società a partecipazione pubblica devono porre in essere in esecuzione di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

In particolare, il Presidente illustra che con il D.Lgs. 175/2016, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 210 del giorno 8 settembre 2016, è stata data attuazione alla delega contenuta nell'art. 18 della Legge 124/2015 (c.d. legge Madia) per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa, e di garantire la tutela e la promozione del fondamentale principio di concorrenza.

Nel dettare norme aventi ad oggetto "la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento, e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta", il legislatore ha espressamente enunciato l'efficiente gestione delle

partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, non qualificandole quali mere finalità del testo legislativo, bensì quali chiavi di lettura dell'attività di attuazione delle relative norme, da parte dei soggetti chiamati ad applicarle.

In questo contesto, per quanto interessa più direttamente la società, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, il Presidente espone la necessità di adeguare lo Statuto sociale entro il 31 dicembre 2016 alle seguenti disposizioni:

- art. 3 comma 2: "Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;

- art. 11 comma 4 secondo capoverso: "Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120";

- art. 11 comma 5: " Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci";

- art. 11 comma 9: "Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società".

Il Collegio Sindacale prende atto della relazione del Presidente.

Udita la relazione del Presidente, nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea all'unanimità, col voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento compiuto dal Presidente,

DELIBERA

1) di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni inderoga-

bili del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in precedenza illustrate, ed in conseguenza di modificare gli articoli 16), 17), e 21) nel modo seguente:

"ART. 16 - La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più persone.

Qualora la società sia amministrata da un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

La scelta è rimessa all'Assemblea che provvede alla nomina.

L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti anche fra i non soci.

Gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni, e sono rieleggibili.

Ove non nominato dall'Assemblea o in sede di costituzione, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o dal Collegio Sindacale, se esistente.

Le convocazioni del Consiglio saranno fatte dal Presidente mediante raccomandata da spedire agli amministratori ed ai Sindaci se nominati almeno cinque giorni prima e contenente il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica e siano adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvi i limiti di legge.

In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la riunione.

In mancanza delle formalità di convocazione innanzi specificate, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati";

"ART. 17 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salve le limitazioni di legge.

Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione, escluse le attribuzioni allo stesso riservate per legge, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autoriz-

zata dall'assemblea.

E' esclusa l'attribuzione della carica di vicepresidente, salvo che la relativa previsione sia attribuita esclusivamente quale modalit  di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivit , nonch  corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societ .

Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'articolo 2381, commi 2, 3 e 4 del codice civile, sono di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) la redazione di regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attivit  sociali;
- b) le proposte all'Assemblea di partecipazione della societ  ad enti, istituti, organismi e societ  e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la societ  stessa;
- c) le proposte all'Assemblea di assunzione di mutui;
- d) l'approvazione e la consegna all'Assemblea del documento programmatico annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno e la verifica periodica dello stato di attuazione;
- e) la gestione dei rapporti istituzionali con le autorit  e le Pubbliche Amministrazioni.

L'Organo amministrativo pu  altres  provvedere e disporre per la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi titolo di crediti acquistati dalla societ  nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione e il compimento di atti di disposizione, a qualunque titolo, in relazione a tali crediti (anche singolarmente considerati), quali la creazione sugli stessi di garanzie, anche reali, di vincoli, oneri e diritti di terzi, in conformit  a quanto previsto nei contratti ed accordi conclusi dalla societ  nel contesto di tale operazione di cartolarizzazione e nel rispetto di tali contratti e accordi; pu  inoltre provvedere e disporre per l'emissione di titoli e/o l'assunzione di finanziamenti volti a finanziare l'acquisto di crediti e/o l'erogazione di finanziamenti e/o la prestazione di garanzie da parte della societ  nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, oltre a poter determinare la redazione, la conclusione e la stipulazione di qualsivoglia contratto, accordo, atto o documento necessario, utile od opportuno per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione, diverso da quelli di cui ai punti precedenti";

"ART. 21 - Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizia dello svolgimento della gestione e de-

gli affari e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia.

I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno, inoltre, diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

L'assemblea nomina, in ogni caso, un organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo sarà composto, nel rispetto delle condizioni di legge, di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo o il revisore così nominato, durerà in carica tre esercizi, sarà rieleggibile, opererà secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia e sarà retribuito in conformità alle vigenti tariffe professionali.";

2) di delegare all'organo amministrativo, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Prof. Balducci Cataldo i più ampi poteri al fine di dare esecuzione alle delibere testè adottate, e di apportare al presente verbale, nei limiti consentiti dalla legge, le modifiche che si rendessero necessarie per la sua attuazione.

Quindi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'adunanza alle ore dodici e minuti quindici.

Il Presidente mi consegna la versione aggiornata dello Statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto,

io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al costituito, il quale lo approva come conforme alla sua volontà.

In parte dattiloscritto da me Notaio ed in parte scritto di mio pugno, occupa dodici pagine di tre fogli, ed è sottoscritto alle ore dodici e minuti venticinque.

F.to: CATALDO BALDUCCI - ANTONIO SALTINO NOTAIO (vi è l'impronta del sigillo).

ALLEGATO "A" REPERTORIO N. 588 RACCOLTA N. 400

STATUTO

della società "PUGLIA VALORE IMMOBILIARE SOCIETA' DI
CARTOLARIZZAZIONE - S.R.L."

ART. 1 - E' costituita la Società a responsabilità limitata
denominata "PUGLIA VALORE IMMOBILIARE Società di
cartolarizzazione - S.r.l."

ART. 2 - La Società ha sede in Bari.

ART. 3 - La durata della Società è fissata fino al trentuno
dicembre duemilacinquanta (31-12-2050), e potrà essere
prorogata o anticipatamente sciolta per delibera
dell'assemblea.

ART. 4 - Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila),
diviso in quote ai sensi di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire
il conferimento, nei modi di legge, di beni in natura e
crediti, nonché di qualsiasi elemento suscettibile di
valutazione economica, ivi compresa la prestazione di opera
o di servizi a favore della Società.

In mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve
essere eseguito in danaro.

In considerazione di specifiche esigenze, la delibera di
aumento del capitale sociale può escludere il diritto di
opzione in favore dei soci, salvo per il caso di cui
all'articolo 2482 ter c.c..

ART. 5 - La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Ospedaliere pugliesi, già di proprietà delle stesse ed alienato alla Regione Puglia, relativamente al ripianamento del disavanzo sanitario e in virtù di quanto previsto dall'art. 1 della Legge Regione Puglia 5 giugno 2007 n. 16.

La società potrà effettuare le operazioni di cartolarizzazione mediante emissione di titoli ovvero assunzione di finanziamenti. Per ogni operazione saranno individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti.

Gli immobili, e/o ogni altro diritto agli stessi collegato, acquisiti dalla società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, costituiscono patrimonio separato da quello della società e da quelli relativi ad eventuali altre operazioni di cartolarizzazione compiute dalla società.

Ognuno di tali patrimoni separati è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi - dalla società medesima o da altri enti - per finanziare l'acquisto dei crediti che del suddetto

patrimonio fanno parte, nonché al pagamento dei costi della

procedura di cartolarizzazione. Su tale patrimonio non sono

ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori

dei titoli emessi dalla società ovvero dai concedenti i

finanziamenti da essa ottenuti.

La società potrà compiere tutte le prestazioni accessorie,

affini e strumentali più utili e necessarie per il

conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può incaricare soggetti terzi per la prestazione

di servizi di gestione amministrativa, di cassa e di

pagamento, di cessione, vendita o trasferimento, anche a

titolo fiduciario, relativamente ai beni oggetto di ciascuna

operazione di cartolarizzazione; può effettuare operazioni

di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi

derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati

non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei

diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.

Alla società possono essere conferiti diritti pieni o

parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio

disponibile oggetto della procedura di cartolarizzazione.

ART. 6 - Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la

Società può emettere titoli di debito, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 2483 C.C.

ART. 7 - I diritti sociali spettano ai soci in misura

proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi

posseduta.

ART. 8 - Le quote sociali possono essere trasferite sia per atto tra vivi, sia mortis causa.

ART. 9 - Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a.r. entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, diviene inefficace quando la Società revoca la decisione che lo legittima.

ART. 10 - Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale.

In caso di disaccordo sul valore, questo viene determinato sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta (180) giorni dalla data di comunicazione della volontà di recedere.

ART. 11 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro

competenza dalla legge o dalle presenti norme di

funzionamento, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro

approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni ritualmente prese vincolano tutti i soci,

ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 12 - Le decisioni dei soci vengono assunte con metodo

collegiale.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico o

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera

raccomandata, anche a mano, spedita ai soci, al domicilio

risultante ai sensi dell'art. 2479 bis C.C., almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo

- anche fuori della sede legale, purché in Italia - il

giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie

da trattare.

In mancanza delle suddette formalità, la deliberazione è

validamente adottata quando ad essa partecipa l'intero

capitale sociale e sussistono le altre condizioni di legge.

ART. 13 - Possono intervenire all'Assemblea coloro che

risultano soci ai sensi delle vigenti norme.

Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta.

La regolarità della delega viene accertata dal Presidente

dell'assemblea.

	I soci partecipano alle decisioni con diritto di voto	
	proporzionale alla quota di capitale posseduta.	
	ART. 14 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico	
	o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso	
	di loro assenza o impedimento, l'Assemblea elegge il proprio	
	presidente.	
	Il presidente nomina, tra gli intervenuti, un segretario, a	
	meno che il verbale non debba essere redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni assembleari debbono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni.	
	L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del	
	capitale sociale.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centoventi (120)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato o quando particolari esigenze - debitamente	
	segnalate dall'organo amministrativo - attinenti alla	
	struttura ed all'oggetto della società lo richiedano,	
	l'assemblea, per l'approvazione del bilancio, può essere	
	convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio.	

L'assemblea, inoltre, può essere convocata ogni qualvolta

sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo.

ART. 15 - Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della Società eventualmente attribuiti a singoli soci;

- l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la rispettiva retribuzione;

- le modificazioni dell'atto costitutivo;

- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

ART. 16 - La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più persone.

	Qualora la società sia amministrata da un organo	
	amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da	
	eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti	
	dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.	
	La scelta è rimessa all'Assemblea che provvede alla nomina.	
	L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di	
	Amministrazione potranno essere scelti anche fra i non soci.	
	Gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato,	
	fino a revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni, e sono	
	rieleggibili.	
	Ove non nominato dall'Assemblea o in sede di costituzione,	
	il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il	
	Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte	
	che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da uno o più amministratori o dal Collegio	
	Sindacale, se esistente.	
	Le convocazioni del Consiglio saranno fatte dal Presidente	
	mediante raccomandata da spedire agli amministratori ed ai	
	Sindaci se nominati almeno cinque giorni prima e contenente	
	il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare.	
	In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con	
	telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno	
	un giorno prima.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia	

presente la maggioranza dei componenti in carica e siano

adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti,

salvi i limiti di legge.

In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la riunione.

In mancanza delle formalità di convocazione innanzi specificate, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

ART. 17 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salve le limitazioni di legge.

Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione, escluse le attribuzioni allo stesso riservate per legge, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

E' esclusa l'attribuzione della carica di vicepresidente, salvo che la relativa previsione sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato ai

componenti degli organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'articolo 2381, commi 2, 3 e 4 del codice civile, sono di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

a) la redazione di regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

b) le proposte all'Assemblea di partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;

c) le proposte all'Assemblea di assunzione di mutui;

d) l'approvazione e la consegna all'Assemblea del documento programmatico annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno e la verifica periodica dello stato di attuazione;

e) la gestione dei rapporti istituzionali con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

L'Organo amministrativo può altresì provvedere e disporre per la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi titolo di crediti acquistati dalla società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione e il compimento di atti di disposizione, a qualunque titolo, in relazione a tali crediti (anche singolarmente considerati),

quali la creazione sugli stessi di garanzie, anche reali, di vincoli, oneri e diritti di terzi, in conformità a quanto previsto nei contratti ed accordi conclusi dalla società nel contesto di tale operazione di cartolarizzazione e nel rispetto di tali contratti e accordi; può inoltre provvedere e disporre per l'emissione di titoli e/o l'assunzione di finanziamenti volti a finanziare l'acquisto di crediti e/o l'erogazione di finanziamenti e/o la prestazione di garanzie da parte della società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, oltre a poter determinare la redazione, la conclusione e la stipulazione di qualsivoglia contratto, accordo, atto o documento necessario, utile od opportuno per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione, diverso da quelli di cui ai punti precedenti.

ART. 18 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico o al Consigliere delegato, se nominato, e comunque nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può delegare la firma sociale, con le limitazioni che riterrà opportune, a procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti.

ART. 19 - Il compenso spettante all'organo amministrativo è stabilito dall'assemblea dei soci, la quale determina anche le modalità e i termini per l'effettivo pagamento.

Agli Amministratori spetta, inoltre, il rimborso di tutte le

spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

ART. 20 - L'Organo amministrativo può nominare uno o più direttori, con specifiche funzioni generali, commerciali, tecniche o amministrative, anche tra persone estranee alla società, determinando il relativo compenso.

ART. 21 - Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizia dello svolgimento della gestione e degli affari e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia.

I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno, inoltre, diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

L'assemblea nomina, in ogni caso, un organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo sarà composto, nel rispetto delle condizioni di legge, di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo o il revisore così nominato, durerà in carica tre esercizi, sarà rieleggibile, opererà secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia e sarà retribuito in conformità alle vigenti tariffe professionali.

ART. 22 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 23 - L'Organo amministrativo, alla fine di ogni

esercizio sociale, deve redigere il Bilancio nei modi di legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza di tutti i criteri stabiliti dal codice civile, verrà presentato per l'approvazione all'Assemblea dei soci, da convocarsi a norma del precedente articolo 12.

Una copia del bilancio, a norma di legge, deve essere depositata nella sede della società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

ART. 24 - Prima di ogni distribuzione, dagli utili netti deve essere dedotta la somma da accantonare a riserva legale, come per legge.

Inoltre, dagli utili netti può essere dedotta una ulteriore quota da accantonare a riserva facoltativa, da destinare a scopi che l'assemblea riterrà opportuni.

ART. 25 - L'Assemblea che approva il bilancio, dopo gli accantonamenti di cui al precedente articolo 24 delibera anche sulla distribuzione degli utili netti ai soci, in proporzione alle quote di capitale detenute e stabilisce il termine e le modalità per il pagamento dei dividendi.

I dividendi non riscossi entro cinque (5) anni dal termine fissato dall'Assemblea sono prescritti.

ART. 26 - Addivenendosi, in qualunque momento e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e

nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme di legge.

ART. 27 - Per tutto quant'altro qui non espressamente contemplato, si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia.

F.TO: CATALDO BALDUCCI - ANTONIO SALTINO NOTAIO (vi è l'impronta del sigillo).

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO

INFORMATICO A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO (ART.

22 COMMI 1 E 3 D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 - ART. 57 BIS LEGGE

16 FEBBRAIO 1913 N. 89) Certifico io sottoscritto dottor An-

tonio Saltino, Notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile

del Distretto di Bari, mediante apposizione al presente file

della mia firma digitale, che la presente copia redatta su

supporto informatico, è conforme al documento redatto su sup-

porto analogico. Bari, undici gennaio duemiladiciassette.